

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE CHE RECAPITANO
AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA**

(Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – L.R. 31 maggio 2006 n. 20 – D.P.G.R. del 8 settembre 2008 n. 46/R)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, della Legge Regionale n. 20/06, del Decreto Presidente Giunta Regionale n. 46/R del 08/09/08, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili che non possono recapitare in pubblica fognatura.

Il presente provvedimento individua altresì le tipologie dei sistemi di trattamento dei reflui domestici ritenuti appropriati da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 100, comma 3° del Decreto Legislativo 152/06 e art. 19 del D.P.G.R. 46/R del 08/09/08) posti in zona non servita da pubblica fognatura.

Sono inoltre disciplinati i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni e/o variazioni alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate relativamente a:

- titolarità e ragione sociale;
- caratteristiche tipologiche degli impianti di depurazione;
- caratteristiche quali – quantitative dello scarico,

Art. 2 - Competenza

Il Dirigente del Servizio competente provvede con proprio atto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 ed alle eventuali diffide, sospensioni e revoche delle stesse;

Art. 3 - Modalità di presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata in bollo, sull'apposito modello reso disponibile presso il sito internet comunale e presso gli uffici comunali competenti, compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa. Gli uffici competenti provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Nel caso che la richiesta di autorizzazioni allo scarico dei soli reflui di natura domestica o assimilabili sia connessa all'insediamento e all'esercizio di un'attività produttiva o di servizio la stessa è presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di questa Amministrazione Comunale ai sensi del Titolo II, capo III della L.R. 40/09.

Lo SUAP provvederà a dare avvio ai procedimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti.

Art. 4 - Oneri istruttori per l'autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale la somma stabilita con Delib. della G. C. n. 17 del 04/02/2011 a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 46/R del 08/09/08. Per l'aggiornamento degli oneri istruttori si provvederà con atto dedicato della Giunta Comunale.

Prova del pagamento degli oneri istruttori dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda allegando alla medesima la ricevuta del pagamento effettuato.

Potranno essere richiesti ulteriori oneri istruttori aggiuntivi nel caso che la domanda debba ottenere il parere del Dipartimento ARPAT di Lucca. In tal caso la somma richiesta sarà determinata in base al tariffario al momento in vigore applicato dal Dipartimento ARPAT di Lucca.

Art. 5 - Documentazione a corredo della domanda.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- Planimetrie di zona in scala 1: 10.000 (Corografia) e in scala 1:2.000 (catastale) al fine di poter individuare l'ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o resede del fabbricato;
- Elaborato grafico in scala 1:200 intitolato "Sistema smaltimento liquami". Tale elaborato dovrà rappresentare:
 - il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d'uso dei relativi vani, nonché per i fabbricati ad uso residenziale le dimensioni dei vani ad uso di camera;
 - il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive, il tracciato degli scarichi, il posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano, eventuali fabbricati limitrofi, i confini, le condotte, i pozzi e i serbatoi per acqua potabile (per quanto riguarda le distanze da opere ed impianti destinati al servizio di acqua potabile vedere quanto previsto all'allegato 2 del Decreto Presidente Giunta Regionale n. 46/R del 08/09/08);
 - il punto ove gli scarichi defluiscono sul suolo o nel corpo idrico superficiale interno;
- Attestazione a firma di tecnico abilitato sulla corrispondenza, tra il sistema di trattamento reflui autorizzato dal punto di vista edilizio con il sistema realizzato;
- Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue domestiche od assimilate provenienti da edifici aventi destinazioni d'uso diverse dalla civile abitazione occorre produrre attestazione di tecnico abilitato sulla non presenza nel fabbricato di scarichi del tipo "industriale";
- Documentazione fotografica che evidenzii il sistema di trattamento messo in opera. Le foto devono mostrare gli impianti installati;
- Estremi del titolo edilizio con il quale è stata autorizzata la costruzione dell'impianto di depurazione dei reflui di natura domestica ed assimilati;
- Nel caso si richieda autorizzazione allo scarico per un fabbricato a destinazione produttiva, si deve allegare all'istanza autorizzativa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove il proprietario dell'immobile attesti e chiarisca la non presenza di attività soggette al disposto del D. Lgs. 59/2013;
- Relazione tecnica la quale precisi le caratteristiche dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, il calcolo degli abitanti equivalenti, il periodo di utilizzo dell'immobile, il dimensionamento e le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui, se manufatti acquistati, le schede tecniche fornite dal costruttore;
- Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina, al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque;
- Piano di Prevenzione e Gestione delle AMD (solo per richieste di Autorizzazione allo Scarico di Acque Meteoriche di Prima Pioggia);
- Relazione geologica per lo smaltimento sul suolo con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento;
- Per gli impianti di trattamento reflui posti a servizio di insediamenti aventi una potenzialità maggiore di 100 abitanti – equivalenti, il Programma di Manutenzione e Gestione PMG previsto dal D.P.G.R. 46/R del 08/09/08;
- Ricevuta di versamento degli oneri istruttori;
- Nel caso di richiesta di voltura dell'Autorizzazione allo scarico, dovrà essere prodotta attestazione nella forma di autodichiarazione, nella quale venga dichiarato che non verranno apportate variazioni quali – quantitative dei reflui scaricati né modifiche al sistema di trattamento dei reflui così come è stato autorizzato, specificando altresì l'attività che vi verrà svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzeranno l'impianto. Si dovrà allegare inoltre o il consenso del vecchio titolare dello scarico o copia dell'atto che giustifichi la richiesta di voltura;
- Copia del Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, se dovuto, per scarichi sul suolo in zona vincolata dalla Legge Regionale n. 39/2000;
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

Art. 6 - Istruttoria

L'istruttoria e' finalizzata ad accertare che:

- a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;
- b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e regolamentari previste per l'attivazione dello scarico.

E' facoltà dell'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche ai sensi della L.R. 20/066 e del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008 richiedere, per i fini istruttori dell'istanza, eventuale ulteriore documentazione rispetto a quanto indicato all'art. 5 ed effettuare specifico sopralluogo di accertamento e verifica di quanto dichiarato.

Art. 7 – Termini di istruttoria e sanzioni

Il termine di istruttoria procedimentale per le domande di Autorizzazione è fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di acquisizione della domanda da parte dell'Ufficio Comunale Competente.

Il termine di cui sopra è sospeso in caso di comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta di integrazione alla documentazione presentata e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Qualora la documentazione integrativa trasmessa sia insufficiente e/o non adeguata, la richiesta di autorizzazione allo scarico è respinta.

Qualora la documentazione integrativa non sia trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta il procedimento si intende automaticamente archiviato.

La presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua attivazione che dovrà avvenire solo al rilascio dell'autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 8 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN PUBBLICA FOGNATURA" al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.

In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Si precisa che l'atto autorizzativo e' riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla L.R. 20/06 e dal D.P.G.R. 46/R del 08/09/08, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, ecc.).

Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso del Ente titolare del corpo idrico o della strada.

Art. 9 – Dinieghi e reiezioni

Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, il Responsabile del Procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine temporale di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

Qualora l'istanza di autorizzazione allo scarico presentata all'Amministrazione Comunale non fosse dovuta o qualora l'Amministrazione Comunale non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta, si procederà con un provvedimento di reiezione della domanda presentata.

Il verificarsi dei casi di cui sopra ovvero di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento, non dà diritto al rimborso degli oneri istruttori versati a titolo di procedibilità.

Art. 10 - Rinnovo dell'autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo 152/06, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 152/06 o in base a quanto disposto dalle normative regionali o comunali, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

Il comune provvede al controllo a campione del permanere negli scarichi dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Art. 11 – Diffida e revoca dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, gli uffici procederanno in attuazione dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06.

In caso di revoca, la nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di presentazione di istanza a firma del titolare dello scarico che dovrà giustificare, con idonea documentazione a supporto (anche a firma di tecnico abilitato se necessario), il superamento dei limiti ostativi che hanno portato al procedimento di revoca confermando nel contempo il permanere in essere di tutte le altre condizioni che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione.

Art. 12 – Variazioni

In caso di mera variazione di sede legale, di ragione sociale o di altra fattispecie che modifichi solamente la corretta identificazione del titolare dello scarico, il soggetto autorizzato allo scarico deve trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione che non modifichi gli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con caratteristiche qualitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

In caso di variazione della titolarità dello scarico, il soggetto subentrante nell'attività di scarico deve trasmettere all'Amministrazione Comunale istanza di voltura dell'autorizzazione allo scarico rilasciata al precedente titolare. A tal fine dovrà essere prodotta attestazione nella forma di dichiarazione di atto notorio di cui al D.P.R. 445/00, nella quale si dia atto che non sono apportate variazioni qualitative – quantitative dei reflui scaricati né modifiche al sistema di trattamento dei reflui così come è stato autorizzato, specificando altresì l'attività svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzano l'impianto. Si dovrà allegare inoltre documentazione o atti comprovanti la titolarità allo scarico del richiedente la voltura.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

Art. 13 – Comunicazione atti

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico dal responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico con le modalità amministrative di legge.

Art. 14 – Trattamenti appropriati

Ai sensi del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/08, capo 2 dell'allegato 2 e capo 1 dell'allegato 3, sono indicati schematicamente gli impianti di trattamento reflui ritenuti idonei a garantire una adeguata depurazione dei liquami di natura domestica ed assimilata.

Tali impianti ritenuti idonei e le relative specifiche tecniche sono indicati nelle schede che si allegano al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

In relazione all'esistenza di difficoltà logistiche oggettivamente dimostrabili o per tipologie di attività particolari, potranno essere oggetto di valutazione e di autorizzazione, tipologie di impianti di depurazione di natura diversa dagli schemi allegati al presente regolamento. Tali impianti dovranno comunque garantire comunque il massimo livello di depurazione delle acque scaricate. La differente tipologia di impianto proposta dovrà risultare da apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato e verificata dai competenti uffici comunali.

Per lo scarico sul suolo dei reflui di natura domestica ed assimilati, la tipologia dell'impianto adottato, il dimensionamento e la sua capacità di dispersione è subordinata alla definizione delle potenzialità di assorbimento nel terreno come risultante da apposita relazione geologica o geopedologica nell'ambito della quale dovrà essere definito il rispetto dei vincoli previsti D.G.R.T. 46/R del 08/09/08, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 e presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 10 della D.P.G.R. 46/R del 08/09/08, potrà avvalersi del supporto tecnico scientifico di ARPAT per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti (A.E.).

Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo 152/06 è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo il presente regolamento;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 della D.G.R.T. 46/R del 08/09/08.

Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 tutti i sistemi di depurazione ed i punti di scarico devono essere resi accessibili ed ispezionabili all'Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di controllo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione sul suolo o nel corso d'acqua superficiale.

Art. 15 – Assimilazione

Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D.P.G.R. 46/R del 08/09/08 hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempreché rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al richiamato regolamento regionale.

Sono inoltre assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici.

Art. 16 – Acque meteoriche

Le acque reflue trattate devono essere esclusivamente quelle provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Art. 17 – Impianti di depurazione esistenti autorizzati

Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati allo scarico in forma esplicita alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

Art. 18 – Corpi idrici superficiali interni

Per i fini del presente regolamento si intende per corpo idrico superficiale interno quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.G.R. 46/R del 08/09/08. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

Art. 19 – Ulteriori specifiche

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- **“zona servita da pubblica fognatura”** ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza, dal limite della proprietà privata del richiedente, non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso vie e/o servitù attivabili. Possono comunque essere esonerati dallo scarico in fognatura i fabbricati interessati da comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allacciamento.
- **“Abitante equivalente”** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD), od un volume di scarico di 200 litri per a.e. per giorno, facendo riferimento al valore più alto.

Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati i valori di seguito riportati :

- **Insedimenti residenziali** - Gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere desunti dal numero delle camere esistenti nell'immobile, assegnando un valore di n. 2 a.e. per le camere matrimoniali e per le camere aventi una superficie uguale o superiore a mq. 14,00, e 1 a.e. alle camere che hanno superficie inferiore ai mq. 14,00 ;
 - **Attività di ristorazione** - Ogni coperto produce uno scarico indicativo di 25 lt/giorno ed ogni dipendente dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo di 60 lt/giorno ;
 - **Attività industriali - artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici** - Ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell'attività così come ogni utilizzatore dell'impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt/giorno ;
 - **Attività Direzionali e Commerciali** - Ogni dipendente dell'attività dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 50 lt/giorno ;
 - **Bar e locali commerciali o artigianali laddove è previsto la presenza di un W.C. per il pubblico** Ogni avventore del locale dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 10 lt/giorno mentre il personale dipendente ed/o il gestore del locale danno luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt/giorno;
- **“acque nere”** le acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici del fabbricato;
 - **“acque grigie”** tutte le altre acque reflue provenienti dai locali ad uso bagno, lavanderia e cucina;
 - **“acque reflue domestiche”**, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, di cui alla L.R. 20/06;
 - **“trattamenti appropriati”**, il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento, della L.R. n. 20/06 e della D.G.R.T n. 46/R del 08/09/08.

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda alle definizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L.R. 20/06 e nella D.G.R.T. n. 46/R del 08/09/08.

Art. 20 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano peraltro piena applicazione le altre disposizioni normative vigenti. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed abroga il previgente regolamento approvato con Delib. del C.C. n. 34 del 23/06/2006. Il presente regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella

raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.